

A tutti i clienti

Circolare n. 26 - fiscale  
del 07.11.2024

## Sommario

### 1. La finanziaria 2025 - 3° parte

- 1 -

In questa sede terminiamo l'analisi dei contenuti previsti dal disegno di legge Finanziaria 2025: la prima parte del provvedimento è contenuta nella circolare n. 24 del 24 ottobre u. s. e la seconda parte nella nostra circolare n. 25 del 4 novembre u.s.

Cogliamo l'occasione per ricordare che "La Finanziaria 2025" rappresenterà uno degli argomenti oggetto di trattazione nel corso del seminario del prossimo 12 novembre 2024.

#### **Con il taglio delle detrazioni tetto massimo a 14mila euro**

Viene introdotta una stretta sulle detrazioni Irpef per i contribuenti che dichiarano più di 75mila euro.

La nuova norma riscrive le regole di determinazione dell'ammontare delle detrazioni sulle spese riconosciute dal fisco, limitandone la portata.

A tal fine, a partire dal 2025, l'ammontare delle spese detraibili ai fini Irpef non potrà oltrepassare un determinato massimale, il cui importo dovrà essere calcolato facendo riferimento a due specifici indicatori, ovvero:

- un valore fisso predeterminato sulla base del reddito complessivo dichiarato;
- un coefficiente parametrato alla situazione familiare del contribuente.

Il primo indicatore viene definito in base al reddito complessivo dichiarato, individuando due specifiche classi:

- a. 14mila euro per i soggetti con reddito compreso tra 75.001 e 100mila euro;
- b. 8mila euro per coloro che realizzano un reddito superiore a 100mila euro.

Il secondo indicatore fa riferimento al numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente.

Il coefficiente, infatti, sarà pari a:

- 0,50 se nel nucleo familiare non vi sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70 se ve ne è uno;
- 0,85 se ve ne sono due;
- 1 se ve ne sono più di due o se ve ne è almeno uno con disabilità.

L'importo massimo delle spese ammesse in detrazione, quindi, dovrà essere determinato moltiplicando il valore del primo indicatore con il predetto coefficiente.

Ad esempio, un contribuente con reddito complessivo pari a 90mila euro e la presenza di due figli fiscalmente a carico nel proprio nucleo familiare potrà beneficiare di un ammontare massimo di spese detraibili di 11.900 euro (14.000 x 0,85).

Un contribuente con reddito complessivo di 110mila euro e senza figli fiscalmente a carico all'interno del proprio nucleo familiare ai fini del calcolo delle detrazioni spettanti avrà diritto a imputare spese fiscalmente riconosciute pari a 4.000 euro (8.000 x 0,50).

La nuova disciplina, quindi, introduce una forte penalizzazione nel computo delle spese fiscali eleggibili ai fini delle detrazioni, meccanismo che interviene soltanto qualora il contribuente abbia maturato il diritto a detrarre oneri di ammontare superiore a quello determinato applicando i criteri del nuovo articolo 16-ter.

In caso contrario nulla cambia rispetto alle regole oggi vigenti.

In merito è opportuno specificare che il nuovo massimale abbraccia tutte le detrazioni che si formeranno a partire dal 2025, con esclusione di quelle afferenti alle spese sanitarie. Analogamente, restano fuori dal computo le detrazioni riconosciute sugli interessi passivi sui mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e sulle rate delle spese detraibili sostenute entro la medesima data.

Per coloro che conseguono redditi compresi tra 120.001 e 240.000 euro, poi, va considerato il meccanismo previsto dal comma 3-bis dell'articolo 15 del Tuir: si tratta di una norma che prevede che l'ammontare delle detrazioni venga progressivamente ridotto al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240mila euro.

Tali contribuenti, ai fini della determinazione delle detrazioni scomputabili dall'imposta, dovranno applicare entrambe le disposizioni.

Di seguito riportiamo una breve sintesi di quali sono le "detrazioni tagliate":

- Spese per gli interessi dei mutui per abitazione principale
- Spese per gli interessi dei mutui per immobili diversi dall'abitazione principale
- Spese per gli interessi dei mutui per la costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale
- Spese per gli interessi dei mutui per la ristrutturazione degli edifici
- Spese di intermediazione immobiliare
- Spese di assicurazione
- Spese di istruzione (non universitarie e universitarie)
- Spese in favore dei ragazzi con disturbi apprendimento
- Spese funebri
- Spese per attività sportive praticate dai ragazzi
- Spese veterinarie
- Spese di affitto
- Spese trasporto pubblico
- Spese di ristrutturazione
- Spese risparmio energetico
- Spese per bonus mobili
- Spese per la rimozione delle barriere architettoniche
- Erogazioni liberali a enti/Onlus, fondazioni

### **Cinquemila euro a chi sposta la residenza oltre 100 chilometri**

Per i nuovi assunti che nel 2025 accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri i fringe benefit esentasse salgono a 5mila euro.

Più nel dettaglio, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo

indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dall'assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5mila euro annui.

Sono due le condizioni poste dalla manovra per ottenere l'agevolazione:

1. il beneficiario deve essere titolare di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione a 35mila euro;
2. lo stesso beneficiario deve aver trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (Isee) e si computano ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

### **Il taglio al cuneo è solo fiscale e diventa una misura a regime**

Dal 2025, vi sarà un incremento in busta paga fino a mille euro netti l'anno per chi ha retribuzioni fino a 35mila euro.

Verranno "premiati" anche i dipendenti con stipendio annuo da 36mila a 44mila euro.

Sempre dal prossimo anno sono da considerare strutturali per le persone fisiche:

1. il taglio del cuneo fiscale;
2. la tassazione con tre aliquote di imposta e tre scaglioni di reddito già introdotta, per il solo anno 2024.

Oltre alla modifica degli scaglioni di reddito e delle aliquote di imposta, la norma considera definitiva l'ampliamento fino a 8.500 euro della soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene quindi parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

Il taglio del cuneo non trova più applicazione sulla quota contributiva a carico del lavoratore dipendente ma cambia pelle e si sdoppia.

#### a. fino a 20mila euro

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro in luogo della minore trattenuta contributiva è riconosciuta una somma calcolata applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore una percentuale che varia a seconda dell'ammontare del medesimo reddito di categoria.

In particolare, se il reddito di lavoro dipendente:

- a. non supera 8.500 euro, si applica la percentuale del 7,1 per cento;
- b. supera 8.500 euro ma non supera 15mila euro, si applica la percentuale del 5,3 per cento;
- c. supera 15mila euro, si applica la percentuale del 4,8 per cento.

La somma non concorre a formare il reddito e ragionevolmente non costituisce base imponibile contributiva.

#### b. tra 20mila e 40mila euro

Se, invece, il reddito complessivo supera 20mila euro ma non 40mila euro, è riconosciuta una detrazione, da rapportare al periodo di lavoro, di importo variabile a seconda dell'ammontare del reddito complessivo del lavoratore.

In particolare, la norma prevede che, se il reddito complessivo non supera 32mila euro, la detrazione è fissa ed è pari a mille euro.

Se il reddito complessivo supera 32mila euro, spetta una detrazione decrescente al crescere del reddito, che si azzerà per i soggetti con reddito pari a 40mila euro.

Il risultato di questo cambio di impostazione nel calcolo porta come conseguenza che fino a 32mila euro di reddito dal 2025 si procede in piena continuità con il passato.

Al contrario per chi guadagna di più (e fino a 44mila euro di retribuzione) si registra un vantaggio che può arrivare fino a poco meno di mille euro.

L'erogazione sulle retribuzioni è in via automatica, cioè senza necessità di istanza da parte del lavoratore.

### **Mille euro per ogni nato dal 2025**

Dal 1° gennaio 2025 verranno erogati mille euro per ogni figlio nato o adottato, se il nucleo familiare del genitore richiedente il contributo ha un Isee non superiore a 40mila euro.

Potranno beneficiarne i residenti in Italia che siano:

- cittadini italiani o di uno Stato Ue o familiari titolari del diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;
- cittadini di uno Stato non Ue con permesso di soggiorno Ue di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa superiore a sei mesi oppure titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per oltre sei mesi.

Cordiali saluti.

Gianluca Broglia